

Commi 494 e 495 – Benefici a favore delle vittime del terrorismo

Le norme recano una novella alla legge n. 206/2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), con l'introduzione all'art. 5, dei nuovi commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.

148

In particolare viene previsto (comma 494) che a decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, pari a 1.033 euro mensili, soggetto a perequazione automatica¹²¹ (comma 494, cpv. *3-bis*). Il diritto all'assegno vitalizio non spetta qualora i benefici previsti dalla legge n. 206/2004 siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 (comma 494, cpv. *3-ter*). Le summenzionate disposizioni si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998 (comma 494, cpv. *3-quater*).